



CITTÀ DI PIOSSASCO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 198 del 20/12/2023

OGGETTO:	AGGIORNAMENTO DEL “CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO” AI SENSI DELL’ART. 10 COMMA 2 DELLA LEGGE N. 353/2000 “LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI”.
-----------------	--

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **venti** del mese di **Dicembre** alle ore **16:30**, in Piovascico, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:

N.	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	Sindaco	GIULIANO PASQUALE	X	
<u>2</u>	Vice Sindaco	SANNA FEDERICA	X	
<u>3</u>	Assessore	BECHIS MICHELE	X	
<u>4</u>	Assessore	RANERI SIMONA	X	
<u>5</u>	Assessore	TIBALDI CECILIA	X	
<u>6</u>	Assessore	LUCANO GIUSEPPE		AG

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il **Segretario Generale Dott.ssa Ilaria Gavaini**.

Riconosciuta legale l'adunanza il **Sindaco Giuliano Pasquale**, assume la presidenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione del Sindaco.

Premesso che:

- la legge n. 353 del 2/11/2000 “legge quadro in materia di incendi boschivi” prevede al comma 2 dell’art. 10, l’obbligo per i comuni di effettuare un censimento tramite apposito catasto dei soprassuoli percorsi dagli incendi, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, al fine principale di applicare i vincoli imposti dal 1° comma del predetto articolo;
- ai sensi dell’art. 10, comma 2 della Legge 353/2000, con deliberazione di G.C. n. 215 del 18/11/2009, il Comune di Piossasco ha istituito il “Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco”, successivamente approvato con deliberazione GC. n. 11 del 27/01/2010;
- con deliberazione di G.C. n. 124 del 24/07/2013 si è provveduto all’aggiornamento del “catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco” ai sensi dell’Art. 10, comma 2 della Legge 353/2000, successivamente approvato con Deliberazione G.C. n. 154 del 02/10/2013;
- ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Legge 353/2000, le aree percorse dal fuoco sono assoggettate ai seguenti vincoli:
 - a) le zone boscate e i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere destinazione diversa da quella preesistente per almeno 15 anni e per tale periodo, in tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro 15 anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il predetto vincolo, pena la nullità dell’atto. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente;
 - b) è vietata per 10 anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data la relativa autorizzazione;
 - c) sono vietate per 5 anni le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifiche autorizzazioni concesse dal Ministero dell’Ambiente per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici;
 - d) sono vietati per 10 anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia;
- ai sensi dell’Art. 10, comma 2 della Legge 353/2000, è ammessa la revisione degli elenchi, con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 su richiamati solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati per ciascun divieto;
- la Regione Piemonte, ai sensi della Legge n. 353/2000, con Deliberazione di Giunta n. 10-2996 del 19.03.2021 ha approvato il Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2021-2025, successivamente aggiornato con la DGR 12-5791 del 13.10.2022;

Rilevato che:

- il 19/08/2017 in zona Cà Dorina e il 29/03/2019 in regione Galli si sono verificati due incendi che hanno interessato un'area rispettivamente di estensione pari a 295mq e 1518 mq;
- il Corpo Forestale dello Stato con note prot. 519 del 07/09/2017 e prot. 274 del 13/08/2019 ha trasmesso apposite cartografie con individuazione delle aree percorse dal fuoco sul territorio comunale;
- ai sensi dell'art. 10 comma 2 si rende necessario censire, tramite apposito catasto, i medesimi soprassuoli percorsi dal fuoco, sulla base dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato;
- per i soprassuoli interessati dagli eventi sotto riportati e ricompresi nell'ultimo aggiornamento approvato con deliberazione di G.C. n. 154/2013, è possibile superare le limitazioni di cui all'art. 10 comma 1 della Legge 353/2000 per il tempo trascorso dall'evento:

N. PROGRESS. EVENTO	DATA EVENTO	LOCALITÀ
1	dal 6 al 10 febbraio 1999	Monte San Giorgio
2	9-10-11 marzo 2000	Montagnassa
3	01 maggio 2002	San Valeriano
4	12 novembre 2007	San Bernardino
5	14 novembre 2007	San Bernardino
6	5 aprile 2008	Chiantore
7	7 aprile 2008	Chiantore

- in conformità alla documentazione sopra richiamata, l'Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto il 2° aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco secondo quanto indicato all'art. 10 della Legge 353/200 che si allega alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del T.U.E.L. D. lgs 18/8/2000 n. 267, inserito nella presente deliberazione;

Non dovuto il parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore Ragioneria e Programmazione Finanziaria in quanto l'atto non comporta impegno di spesa nè diminuzione dell'entrata;

Visto l'art. 48, comma 2 del D.lgs. del 18.08.2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi e resi in forma palese

DELIBERA

- 1) Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di approvare il 2° Aggiornamento del Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco secondo quanto indicato all'art. 10 della Legge 353/200 che si allega alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

- 3) Di dare atto altresì che sui soprassuoli individuati nell'elenco di cui al precedente punto 2), permangono i vincoli di cui all'art. 10, comma 1 della Legge 353/2000, quali:
- le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere destinazione diversa da quella preesistente per almeno 15 anni e per tale periodo, in tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro 15 anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il predetto vincolo, pena la nullità dell'atto. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente;
 - è vietata per 10 anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data la relativa autorizzazione;
 - sono vietate per 5 anni le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifiche autorizzazioni concesse dal Ministero dell'Ambiente per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici;
 - sono vietati per 10 anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia;
- 4) Di dare atto che per i soprassuoli interessati dagli eventi sotto riportati e ricompresi nell'ultimo aggiornamento approvato con deliberazione di G.C. n. 154/2013, è possibile superare le limitazioni di cui all'art. 10 comma 1 della Legge 353/2000 per il tempo trascorso dall'evento:

N. PROGRESS. EVENTO	DATA EVENTO	LOCALITÀ
1	dal 6 al 10 febbraio 1999	Monte San Giorgio
2	9-10-11 marzo 2000	Montagnassa
3	01 maggio 2002	San Valeriano
4	12 novembre 2007	San Bernardino
5	14 novembre 2007	San Bernardino
6	5 aprile 2008	Chiantore
7	7 aprile 2008	Chiantore

- Di dare atto che la presente deliberazione, unitamente agli atti allegati, sarà pubblicata, come stabilito dall'art. 10 comma 2 della Legge n. 353/2000, per 30 giorni all'albo pretorio comunale per la presentazione di eventuali osservazioni, e sul sito istituzionale del Comune di Piosasco;
- Di demandare a successivi provvedimenti la valutazione delle osservazioni presentate e l'approvazione definitiva del Catasto, entro i successivi 60 giorni;
- Di demandare al Responsabile del Settore Territorio la conservazione e l'aggiornamento del suddetto catasto nonché ogni adempimento consequenziale per dare attuazione alla presente deliberazione;
- Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco
Giuliano Pasquale

(atto sottoscritto digitalmente)

IL Segretario Generale
Dott.ssa Ilaria Gavaini